

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

IX legislatura

N. 92

19 ottobre 2011

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE BAZZONI

**SOSTEGNO AL PALIO DEL NIBALLO DI FAENZA
MANIFESTAZIONE DI RIEVOCAZIONE STORICA
E DI COINVOLGIMENTO POPOLARE**

Oggetto assembleare n. 1877

Relazione

Il Palio del Niballo di Faenza affonda le sue radici nel medioevo, quando Faenza, prima libero comune poi signoria sotto i Manfredi, occupava un ruolo importante nella Romagna e nella storia d'Italia, quando si opponeva all'Imperatore Federico II o quando, unica città romagnola a resistere con le armi al Duca Valentino, veniva presa solamente con l'inganno.

Erano i tempi in cui la più famosa fanteria d'Italia, quella della Val Lamone, era considerata in Europa l'unica che potesse resistere ad una carica di cavalleria e veniva ampiamente usata come corpo d'élite dalla Repubblica di Venezia.

Intorno a Faenza castelli, signorie delle più famose, condottieri come il Naldi o lo Sforza di Cotignola che divenne signore di Milano.

Questo è lo scenario storico che portò a ripristinare il Palio di Faenza come giostra di cavalieri, in cui si misurasse la forza, la velocità e l'abilità dei campioni di ogni rione; i 5 in cui storicamente si divideva la città.

Tanto era stato lo stupore e la paura che aveva suscitato Annibale, nella sua discesa in Italia nel 218 a.c., che in tantissime località italiane è rimasto per secoli il ricordo del nome, legato a sagre, avvenimenti, rappresentazioni.

Da qui deriva anche il nome del palio di Faenza, in quanto il bersaglio da colpire nella giostra era ed è un fantoccio che rappresenta il condottiero cartaginese: quasi una sorta di continua esorcizzazione delle minacce che arrivano dall'esterno.

L'unica altra città, per restare in Emilia-Romagna, che ha mantenuto un palio del livello di quello di Faenza, con tutte le manifestazioni collaterali che ne discendono e l'attività permanente dei rioni, è Ferrara, il cui palio ha una configurazione differente come corsa e non come giostra medievale.

Senza nulla togliere a Ferrara, il cui palio è bellissimo ed antichissimo, il Palio del Niballo ha una complessità di rievocazione storica, di coinvolgimento della popolazione, di eventi collegati che meritano una grande valorizzazione anche in chiave turistica.

Il progetto di legge si prefigge lo scopo di valorizzare la manifestazione di rievocazione storica, ritenendo che lo stesso, debitamente promosso attraverso strumenti di promozione regionale, possa essere un volano di sviluppo per un turismo storico culturale nel territorio faentino.

PROGETTO DI LEGGE

Art. 1

Finalità

1. La Regione Emilia-Romagna riconosce nel Palio del Niballo di Faenza una delle più antiche ed importanti manifestazioni di rievocazione storica e di coinvolgimento popolare in ambito regionale e nazionale e lo considera, evento meritevole di sostegno e di particolare attenzione in virtù del primato che esso conferisce al patrimonio storico, alla cultura ed alla tradizione popolare della Romagna, e perciò si impegna alla sua diffusione, conoscenza e promozione.
2. Ai fini di cui al comma 1 la Regione Emilia-Romagna concorre alla promozione e al finanziamento delle attività del palio mediante la concessione di uno specifico contributo annuale ed inserendolo nelle attrazioni turistiche del territorio regionale.

Art. 2

Contributo della Regione Emilia-Romagna

1. Il contributo annuale viene concesso al Comune di Faenza, in un'unica soluzione, previa presentazione del piano annuale delle attività corredato dal relativo piano finanziario.

2. Il Comune di Faenza dovrà presentare alla Regione, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di competenza, una relazione che attesti la realizzazione delle attività programmate e che contenga gli elementi utili per la valutazione delle iniziative attuate col contributo regionale.

Art. 3

Norme finanziarie

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte in sede di approvazione della legge annuale di bilancio ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 della L.R. 15 novembre 2001 n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).
2. Lo stanziamento per l'esercizio 2012 viene fissato in euro 10.000.

Art. 4

Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

COMUNICATO REDAZIONALE

Si comunica che con Legge regionale 6 luglio 2009, n. 7 (pubblicata nel BUR n. 117 del 7 luglio 2009) il Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, dal 1 gennaio 2010, è redatto esclusivamente in forma digitale e consultabile on line. La Regione Emilia-Romagna garantisce l'accesso libero e gratuito a tutti i cittadini interessati tramite il proprio sito <http://bur.regione.emilia-romagna.it>

La consultazione gratuita del BURERT dal 1 gennaio 2010 è garantita anche presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico e le Biblioteche della Regione e degli Enti Locali.

Presso i Comuni della Regione è inoltre disponibile in visione gratuita almeno una copia stampata dell'ultimo numero. È sempre possibile richiedere alla Redazione del BURERT l'invio a mezzo posta di una copia della pubblicazione dietro apposito pagamento in contrassegno.